

SCHEMA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO MAXXI

CIG 593815615A

TRA

La **Fondazione MAXXI** (di seguito, per brevità, anche “**Fondazione**”), con sede legale in Roma, Via Guido Reni 4a, numero di iscrizione al Registro delle persona giuridiche della Prefettura di Roma n. 673/2009 C.F. 10587971002, in persona del suo legale rapp.te *pro tempore* Giovanna Melandri C.F. MLNGNN62A68Z404S, in forza dei poteri conferiti con atto a rogito del notaio Monica Polizzano di Roma in data 29 ottobre 2012, repertorio n. 3149, raccolta n. 2280, domiciliata per la carica presso la Fondazione MAXXI alla Via Guido Reni 4a, Roma;

E

XXXXXXXXXXXXXXXX(di seguito, per brevità, anche “**l’Appaltatore**)

PREMESSO CHE

- a) La Fondazione MAXXI istituita con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 luglio 2009 e costituita con atto rog. notar Privitera di Roma, reg. il 30 luglio 2009 al n. 29115/AT con allegato statuto, con determinazione presidenziale n. 9 del 23 settembre 2014 ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di pulizia del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo- MAXXI da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- b) Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2014/S188-332116IT del 1 ottobre 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 , V serie speciale, del 3 ottobre 2014;
- c) Con determinazione presidenziale n. del veniva nominata la Commissione di gara che nella seduta pubblica di gara del in base alle risultanze di gara dichiarava l’aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., in favore della suddetta
- d) Con determinazione presidenziale n. del 201.....veniva nominata la

Schema di contratto CIG 593815615A

Commissione di gara che nella seduta pubblica del in base alle risultanze di gara dichiarava l'aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., in favore

- e) Con determinazione n. del 201..... sono stati approvati i verbali di gara e dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore con presa d'atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
- f) Che i documenti citati nel presente atto come parte integrante del medesimo e specificatamente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, l'offerta economica del suddetto aggiudicatario, i verbali di gara tutti, sono noti alle parti e depositati presso la Fondazione e quindi non materialmente allegati al presente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiamo delle premesse

Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto, comprese le premesse e gli allegati (.....Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI), Cauzione Definitiva, Polizza Assicurativa), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dai documenti di gara (bando di gara, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, faq e loro successive integrazioni);
- c) dall'Offerta Economica;
- d) dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato e per quanto non regolato dalle disposizioni ivi e sopra richiamate dalle disposizione del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e del relativo regolamento di esecuzione e d'attuazione emanato con DPR n.207/2010;
- e) dalla normativa vigente in materia di commercio, sicurezza e igiene;

g) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali;

f) da tutte le altre disposizioni normative vigenti e applicabili in relazione alla natura dei servizi affidati.

In caso di conflitto tra le clausole del presente contratto e le clausole dei documenti e della normativa di cui sopra prevarranno le clausole del presente contratto.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

La Fondazione MAXXI affida all'Appaltatore, che accetta, la gestione dei servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione dei locali della Fondazione MAXXI:

- comparto n.1 (aree comuni, piano terra e hall museo - mq totali 1.483,35)
- comparto n.2 (aree comuni, piano interrato, depositi - area totale convenzionale 1.553 mq)
- comparto n.3 (aree espositive museali - mq totali 6.300)
- comparto n.4 (pulizia aree esterne e piazza "Alighiero Boetti")
- comparto n.5 (b.a.s.e., uffici, spazio espositivo corner d e sala polifunzionale palazzina d- area totale convenzionale mq 1650 - finestre e porte vetrate circa n. 35 – ascensori n. 2)

così come dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta economica, che qui si intendono integralmente riportati e precisamente:

Le prestazioni e gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti alle condizioni stabilite o richiamate nel presente contratto e nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Offerta Economica, che qui si intendono integralmente riportati e che formano parte integrante del presente contratto.

Forma, altresì, parte integrante del presente contratto d'appalto il DUVRI redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il presente appalto è: 593815615A

Articolo 4 – Durata e luogo di svolgimento

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 3 anni (TRE anni) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di affidare allo stesso contraente del presente appalto servizi analoghi per un ulteriore periodo di anni 2 (DUE), interpellando lo stesso entro tre mesi dalla scadenza originaria ad un importo identico a quello della presente gara.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire la prestazione del servizio fino all'individuazione del nuovo contraente.

Alla scadenza del contratto il rapporto con l'Appaltatore si intende automaticamente interrotto anche in assenza di formale disdetta da parte della Fondazione.

Alla scadenza del contratto sarà redatto un apposito verbale di ultimazione dell'attività contenente eventuali annotazioni; tale verbale sarà sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche.

Nel caso non siano state riscontrate irregolarità nell'adempimento dei servizi stessi, la Fondazione, entro 2 mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio, emetterà il certificato di regolare adempimento del servizio. Contestualmente a tale certificato verrà corrisposto all'Appaltatore l'ultimo pagamento.

Resta inteso che al termine della scadenza contrattuale, l'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione dei servizi per il tempo tecnico necessario all'ingresso a regime del l'eventuale nuovo servizio, impegnandosi a mantenere inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio offerti.

Il luogo di esecuzione del servizio è stabilito presso il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - MAXXI, sito in Roma, in Via Guido Reni 4 A, .

Art. 5- Importo contrattuale

Il corrispettivo annuo per le prestazioni oggetto del presente contratto è così determinato:

€IVA esclusa, più oneri per la sicurezza € , come indicato nell'allegato DUVRI.

Per gli interventi straordinari su richiesta si allega il tariffario orario del personale allegato all'offerta economica

Il pagamento del suddetto corrispettivo sarà erogato a..... con cadenza mensile entro 90gg. dalla presentazione di regolare fattura in originale.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Resta inteso che il pagamento dei suddetti servizi in appalto sarà effettuato previa verifica della corrispondenza fra la somma dovuta e le prestazioni concretamente erogate nel periodo di riferimento. Resta inteso che la mandataria si farà carico della raccolta delle fatture delle mandanti al fine della presentazione mensile alla Fondazione. (in caso di ATI).

Articolo 6 – Oneri ed incombenze

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

La Fondazione si atterrà a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e dal D.lgs. 163/2012 nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore).

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni anche in ordine alle modalità e tempi di esecuzione del servizio stabilite in tutti gli atti di gara che qui si intendono integralmente richiamati.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente art. 5, tutti gli oneri ed i rischi relativi e connessi allo svolgimento dei servizi affidati con il presente atto, alle acquisizioni ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti in materia di gestione dei servizi affidati, di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro, di prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, di prevenzione della criminalità mafiosa e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

La Fondazione si obbliga a garantire la fornitura dell'acqua, la fornitura dell'energia elettrica, la fornitura di linee di telefonia-dati, e l'eventuale messa a disposizione dell'Appaltatore di locali da adibire ad uso ufficio nonché i locali necessari per magazzinaggio attrezzatura/beni/prodotti necessari per lo svolgimento dei servizi.

Contestualmente alla stipula del presente contratto, Appaltatore si impegna a firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a tal fine indica i nominativi del referente della presente concessione nonché del proprio responsabile della sicurezza.

Articolo 7 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto che qui si intendono integralmente richiamati.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze

Della Fondazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Fondazione/o da terzi.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra la Fondazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto i che qui si intendono integralmente richiamate.

Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore dovrà essere scrupoloso. La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza della Fondazione – presenza che potrà essere anche saltuaria - non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa la corretta esecuzione dei servizi. Si stabilisce, infatti che l'onere dell'Appaltatore è

quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

La Fondazione si riserva, quindi, la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.

In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività del Museo, la Fondazione potrà richiedere all'Appaltatore di erogare le prestazioni e le attività inerenti l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto anche di notte o nei giorni festivi, senza che quest'ultima possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti nel presente atto e fermo restando l'applicazione di tariffe notturne come previste dai CCNL di settore. La Fondazione si riserva, infatti, di richiedere all'Appaltatore attività aggiuntive e straordinarie non comprese nelle prestazioni dei servizi disciplinate dal presente atto in conformità a quanto richiesto e indicato nel Capitolato Speciale D'Appalto. Resta inteso che le eventuali attività aggiuntive saranno oggetto di separato accordo con l'Appaltatore fermo restando quanto previsto nell'offerta economica.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Fondazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Fondazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Fondazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Fondazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali

eventualmente sostenuti dalla Fondazione conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10- Responsabilità

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla Fondazione, agli operatori economici e alle stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00

(tremilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza venissero arrecate alle persone ed alle cose, sia della Fondazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Fondazione da ogni responsabilità ed onere.

Qualora la Fondazione dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità L'Appaltatore dovrà rimborsare alla Fondazione la spesa sostenuta per i danni imputabili a responsabilità dell'Appaltatore e a questo regolarmente contestati.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Fondazione o propri delegati in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore. Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 11 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

Ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore ai limiti di legge l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

· XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Fondazione provvederà, ai sensi dell'art. 118, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l'appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Fondazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Fondazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Fondazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Fondazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Fondazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Fondazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Fondazione; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Fondazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La Fondazione, in caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006, qualora lo stesso motivi il mancato invio alla Fondazione della proposta motivata di pagamento, con la

contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Fondazione revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Fondazione.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Fondazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 593815615A al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

· XXXXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente

commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Art. 13 - Proprietà dei dati e marchi

Tutti i dati derivanti dall'esecuzione delle attività sono di esclusiva proprietà della Fondazione. In caso di inosservanza del presente articolo la Fondazione potrà procedere per la risoluzione del contratto. E' vietata la riproduzione, imitazione e/o contraffazione, per altri lavori estranei alla presente concessione, o per altri utilizzi, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati dalla Fondazione durante il periodo contrattuale.

E' vietato riprodurre altresì il logo della Fondazione o comunque spendere il nome della Fondazione su brochure-cartelli pubblicitari e altro senza la preventiva autorizzazione.

L'Appaltatore è obbligato a consegnare la banca dati, formata in ragione del presente contratto, a semplice richiesta della Fondazione.

L'Appaltatore si obbliga a non esibire, negli spazi nei quali sono espletati i servizi in concessione insegne, nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli della

Fondazione o essenziali all'espletamento dei servizi e previamente dalla stessa autorizzati.

Art. 14– Cauzione

L'Appaltatore prima della stipula del presente atto ha costituito cauzione definitiva pari a € (...../00) (All.C) pari al 10% dell'importo contrattuale di cui all'art. 5 al netto dell'IVA ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.lgs. 163 del 2006, allegata alla detta polizza. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che eventualmente venissero pagate dalla Fondazione rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' Appaltatore. La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi ove vengono prestati i servizi. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, qualora, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Fondazione durante l'esecuzione del presente contratto. La cauzione verrà progressivamente ridotta ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113, comma 3, del D.lgs. 163 del 2006. Resta, inoltre, fatta salva per la Fondazione la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale.

Art. 15 – Vigilanza sulla gestione e controllo di qualità

La Fondazione ha facoltà di effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso nelle modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto. Al fine di garantire che l'erogazione dei servizi avvenga nel pieno rispetto della qualità del servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto la Fondazione si avvarrà di un controllore il quale potrà elaborare ulteriori sistemi di verifica.

Art. 16 – Recesso

La Fondazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione. In caso di recesso della Fondazione, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

La Fondazione si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all'importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art.17 – Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Fondazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Fondazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 18 – Penali

Al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi l'Appaltatore dovrà garantire la presenza del proprio personale come prescritto nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato. L'assenza (tale si considera anche il ritardo superiore al 60 minuti) di un singolo operatore comporta l'applicazione delle seguenti penali: per assenza fino a 4 ore verrà applicata una penale pari a € 100,00; per assenza superiore a 4 ore o per ogni giornata intera verrà applicata una penale pari a € 250,00.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, la Fondazione potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Fondazione. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Fondazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 19 - Cessione dei crediti o del contratto

L'Appaltatore è responsabile di tutti gli obblighi del contratto, essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto, o di farlo eseguire da altre persone o ditte, neppure per mezzo di procuratore, pena la risoluzione del contratto medesimo, e conseguente perdita della cauzione definitiva,

nonché del risarcimento di ogni conseguente danno che ne derivi alla Fondazione salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia con espressa riserva di porre qualsivoglia eccezione (esistenza, validità, nullità ed annullabilità, fatti estintivi, pagamento, prescrizione, estinzione) in ordine a tutti i crediti ceduti, oltre ad ogni eccezione anche di compensazione per ragioni creditorie sorte anteriormente e che sorgeranno successivamente alla cessione del credito in virtù dei rapporti e nei confronti del cedente, tutte quante opponibili illimitatamente sia nei confronti dello stesso sia nei confronti del cessionario.

Art. 20 – Risoluzione

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto questo potrà essere risolto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

Sono riconosciute dalle parti clausole risolutive espresse e costituiranno, pertanto, motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell' art. 1456 del codice civile:

- il fallimento dell'Appaltatore ovvero l'ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero lo scioglimento dell'Appaltatore;
- la violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi imposti dalla vigente normativa antimafia;
- la mancata attivazione o la sospensione dei servizi per fatto dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- la mancata costituzione della garanzia fideiussoria e il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del contratto;
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi;
- la frode da parte dell'Appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione della Fondazione o con terzi a danno della Fondazione;
- sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto del presente capitolato per un periodo continuati superiore a cinque giorni;
- l'accertata inadempienza agli ordini impartiti dalla Fondazione in merito alla esecuzione dei servizi conformemente al contratto, al Capitolato di appalto e ad ogni altro documento di gara;
- la cessione del contratto e dei crediti salvo quanto previsto nel precedente art.19;
- la inadempienza alle clausole contrattuali e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del codice civile;

- la violazione dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, di cui al precedente art. 12;
- il subappalto delle prestazioni in violazione dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge compresa la facoltà per la Fondazione di affidare il servizio a terzi e l'incameramento a titolo di penale della cauzione prestata fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In base a quanto stabilito dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la Fondazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. la Fondazione risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 21 - Revisione prezzi ed adeguamento del canone

Per la revisione prezzi si applica quanto previsto dall'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile e dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006.

Art . 22 – Variazioni eventuali

Ai sensi della normativa vigente durante il periodo di validità del Contratto, la Fondazione, in relazione agli immobili museali ed ai servizi richiesti, avrà la facoltà di aumentare o diminuire il perimetro degli immobili serviti per i servizi oggetto del presente contratto. Tali variazioni, sempre nel rispetto della normativa vigente, verranno comunicate all' Appaltatore con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data

di attuazione delle stesse. L'adeguamento dei corrispettivi a seguito di variazione sarà di volta in volta concordato fra le parti.

Si ricorda altresì che gli immobili oggetto del servizio potranno essere oggetto di riqualificazioni durante il periodo di validità del contratto, e che durante tali possibili lavori di riqualificazione i servizi oggetto del presente contratto potrebbero essere interrotti senza alcun costo per la Fondazione.

La Fondazione si riserva di fare apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, senza che l'Appaltatore possa opporsi o vantare alcun compenso, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi produttivi delle prestazioni.

Resta inteso che sarà possibile cambiare gli organici nei singoli immobili sulla base delle reali affluenze dei visitatori e le conseguenti necessità di efficacia, efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi. Tale flessibilità sarà regolata fra le parti.

Art. 23 - Controversie e foro competente

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto, le parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 24 - Responsabile del servizio

L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il Responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del responsabile dell'esecuzione del contratto per la Fondazione.

Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese necessarie per la stipula del presente contratto, gli obblighi di registrazione e gli oneri fiscali, comprese le spese per eventuali copie in bollo.

Il presente contratto è composto da n.... pagine complete e di n.righe sino a questo punto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì

Per la Fondazione MAXXI
Il Presidente

Per l'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt.

Roma, lì

Per la Fondazione MAXXI
Il Presidente

Per l'Appaltatore

.....

.....